

IUS IURANDUM PATRARE, ID EST SANCIRE FOEDUS (Liv. I, 24, 6).

Nessuna delle espressioni religiose in cui la parola ha una virtù e dei procedimenti propri è più solenne di quella del giuramento e nessuna sembrerebbe più necessaria alla vita sociale.

Benveniste

Il cap. 24 del lib. I di Livio contiene, com'è noto, la descrizione del rituale del *foedus*, che lo storico romano dice essere il più antico testimoniato (I, 24, 4), stipulato tra Roma e Alba. La descrizione che Livio fa di questo *foedus* è così puntuale da farla ritenere un documento unico nel suo genere. Giacché riassumere un testo ricco di espressioni e di termini tecnici¹⁾ significa trascurarne inevitabilmente alcuni sensi, conviene riferire qui l'intero brano che riguarda lo stabilimento del *foedus* (I, 24, 4-9).

Fetialis regem Tullum ita rogavit: «Iubesne me, rex, cum patre patrato populi Albani foedus ferire?» Iubente rege, «Sagmina, inquit, te, rex, posco.» Rex ait: «Puram tollito.»
Fetialis ex arce graminis herbam puram attulit. Postea regem ita rogavit: «Rex, facisne me tu regium nuntium populi Romani Quiritium, uasa comitesque meos?» Rex respondit: «Quod sine fraude mea populique Romani Quiritium fiat, facio.» Fetialis erat M. Valerius; patrem patratum Sp. Fu-

1) In merito alle formule arcaizzanti e ai tecnicismi della lingua sacrale e giuridica riscontrabili in Liv. I, 24, alcuni dei quali ben documentati nella cultura romana, in specie in testi di grammatici, giuristi e antiquari, si rinvia ai lavori, contenenti introduzione, testo e commento, di W. Weissenborn-H. J. Müller (Titi Livi *Ab urbe condita libri I*, Buch 1, Berlin 1963), di J. Heurgon (Tite-Live *Histoires I* Paris 1963) e al commento di R. M. Ogilvie *A Commentary on Livy, books 1-5* (rist. an.) Oxford 1970.

2) "The formula", si legge in Ogilvie (*op. cit.*, ad l.), "falls into balanced phrases *iubesne me rex | cum patre patrato | populi Albani | foedus ferire* which, with the marked alliteration, is suggestive of the rhythm of ancient *carmina*". L'espressione *foedus ferire* 'stipulare il trattato', letteralmente 'colpire il trattato' (cf. Enn. *ann.* 33 V.; Fest. p. 81 L.), è da spiegare, secondo P. Boyancé (*Fides et le serment in Hommages à A. Grenier I* Bruxelles-Berchem 1962, p. 332 sgg.), in relazione al rito del sacrificio del *porcus* (*porcum... feriam*), compiuto dal *pater patratus*, in 24, 8.

sium fecit, uerbena caput capillosque tangens. Pater patrat³) ad ius iurandum patrandum, id est sanciendum fit foedus; multisque id uerbis, quae longo effata carmine non operae est referre, peragit. ⁷Legibus deinde recitatis, «Audi, inquit, Iuppiter; audi, pater patrate populi Albani; audi tu, populus Albanus. Vt illa palam prima postrema ex illis tabulis ceraue⁴) recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior deficit. ⁸Si prior defexit publico consilio dolo malo, tum *tu* illo die, Iuppiter⁵), populum Romanum sic ferito ut ego hunc porcum hic hodie feriam; tantoque magis

3) *Pater patrat³*, secondo K. Latte *Römische Religionsgeschichte* München 1960, p. 121 sg., «(kann) nur einen 'gemachten' Vater im Gegensatz zu einem natürlichen bedeuten». In Weissenborn-Müller (*op. cit.* I, *ad l.*) si legge: «*pater* da er den als Familie gedachten Staat vertritt; *patrat³*, weil er dies nicht von Natur ist, sondern erst durch die... Weihe dazu gemacht wird (*fit*)». Parimenti, in Jirani Listy fil. 57, 1930, 321 ss., citato in Walde-Hofmann *Lat. etym. Wört.* II, p. 265 s.v. *patrō, pater patrat³*, «der väterliche Vater», sarebbe «der fiktive Vater der röm. Staatsfamilie, die er im Verkehr mit fremden Völkern so vertrat wie der *pater f.* seine Familie». Il nesso tra *pater patrat³* e *pater familias* è rilevato anche da G. Wissowa (*Religion und Kultus der Römer* rist. an. München 1971, p. 551 sg. n. 8) e dall'Ogilvie (*op. cit.*, p. 111), per il quale *pater patrat³* significherebbe 'one who is made a father', che è investito delle funzioni di *pater*. La qualifica di *pater* designa il capo di un gruppo: tale «valeur sociale», si legge in Ernout-Meillet (*Dict. étym. l. L.*, p. 487 s.v. *pater*), «et par suite religieuse, de *pater* qu'on observe en latin est héritée de l'indo-européen».

4) Il Latte (*op. cit.*, p. 5 n. 1) fa notare che «das Foedus Liv. I 24, 7 übernimmt die Formel tabulis cerave aus dem Testament (z.B. Gaius 2, 104), wo sie auf den Unterschied von Testament und Kodizill geht». In merito a questa formula, l'Ogilvie (*op. cit.*, p. 111 sg.) osserva che essa «is evidently anachronistic in an age when even writing is hard to credit». In linea di principio, dunque, l'uso di espressioni e di formule legali riscontrabili in Liv. I, 24 autorizza ad esaminare, e a interpretare, tali dizioni tecniche nelle loro specifiche significazioni fornite dalle testimonianze dei giuristi.

5) Il testo citato (Tite-Live *Histoire romaine* I) è quello stabilito dal Bayet e tradotto dal Baillet per la Budé (Paris 1967). I codd. hanno *tum ille dies Iuppiter*. Alcune edd. (Turnebus, Skutsch, Conway-Walters e altri) hanno *tum (...) ille Diespiter*, in quanto, come osserva l'Ogilvie (*op. cit.*, *ad l.*), «a passage of Paulus Festus (102 L. *si sciens fallo, tum me Dispiter... eiciat...*) has led editors to see in the words *dies Iuppiter* the reading *Diespiter* glossed with *Iup²*». La lez. *tum illo die Iuppiter*, che si legge anche nell'edizione con commento di Weissenborn-Müller (*op. cit.* I, *ad l.*), secondo l'Ogilvie (*ibid.*, *ad l.*), «is palaeographically unexceptionable and the *illo die* balances *hic hodie*»; *tum <tu>*, in equilibrio con *ego*, è congettura del Crevier accolta dal Bayet nell'ed. citata e da R. S. Conway-C. F. Walters nell'ed. Titi Livi *Ab urbe condita* I, libb. 1-5, Oxford 1964.

ferito quanto magis potes pollesque.» ⁹Id ubi dixit, porcum saxo silice percussit. Sua item carmina Albani suumque ius iurandum per suum dictatorem suosque sacerdotes peregerunt.

Al § 6 Livio riassume la funzione di cui è investito il *pater patratus* con una definizione che intende essere etimologica: *ad ius iurandum patrandum, id est sancendum... foedus*. Dunque, in occasione dello stabilimento del *foedus*, *patrare ius iurandum* equivarrebbe a *sancire foedus* o *patrare, i. e. sancire, foedus*⁶). Questa sorta di equivalenza continua a suscitare non poche perplessità nonostante che si riconosca il particolare rigore terminologico di tutto il brano riferito, documentato dai numerosi tecnicismi. È evidente che, se si intende comprendere il senso di questo passo di Livio che ha tutta l'aria di essere una equazione rigorosa, è necessario riesaminare il significato sia dell'espressione *ius iurandum patrare* che dell'altra, *foedus sancire*.

Ius iurandum patrare. Secondo quanto si legge nell'edizione Bayet-Baillet⁷) questa espressione significherebbe «perpétrer le serment». Che vuol dire? In Ernout-Meillet⁸) i significati registrati di *patrare*, se si escludono le sfumature peggiorative e i sensi osceni che la parola, evitata per questa ragione dai puristi, ha assunto più tardi, sono “achever, mener à bonne fin, exécuter, conclure”: è perspicuo che in questo gruppo di significati *patrare*⁹) indica uno stato da realizzare e corrisponde alla nozione di “fare”. Ma, come spiegare, allora, che si dica anche *patrāre iūsiurandum* che, secondo che si legge in questo dizionario, significa «prononcer le serment en qualité de pater»? Questa differenza di significato del verbo *patrare* in connessione con *ius* non è irriducibile se si considera che le nozioni del ved. *yoh* e dell'avest. *yaos*, corrispondenti del lat. *ius*, sono, rispettivamente, come ha dimostrato il Benveniste¹⁰), ‘che va detto’ e ‘che va

6) Il Latte (*op. cit.*, p. 121 n. 3) osserva, a rigore, che “das dabei vorausgesetzte foedus patrare gibt es in lateinischen Texten nur zur Erklärung von pater patratus”. La locuzione *patrare foedus*, secondo Ernout-Meillet *Dict. étym. l. L.*, p. 488 s. v. *patrō*, vale «conclure le traité... en qualité de pater»; e, secondo Walde-Hofmann *Lat. etym. Wört.* II, p. 265 s. v. *patrō*, parimenti, “das Bündnis in der Eigenschaft als Vater schließen”.

7) *Op. cit.* I, p. 39.

8) *Dict. étym. l. L.*, p. 488 s. v. *patrō*.

9) I significati di *patrō*, “der ursprgl. sakrale Charakter des Wortes erhellt aus Liv. I, 24, 6... , 1, 8, 1”, registrati in Walde-Hofmann *Lat. etym. Wört.* II, p. 265, sono “vollbringe, vollziehe, bringe zustande”.

10) ‘ius’ e il giuramento a Roma in *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* II trad. it. Torino 1976, p. 368 sg.

fatto'. Queste due nozioni differenti, espresse da termini morfologicamente comparabili, hanno il loro statuto, secondo il Benveniste¹¹⁾, "nel registro del diritto e del rituale in cui gli 'atti' consistono spesso di 'parole'", e sono riscontrabili nel lat. *ius*, l'una nell'agg. *iustus* 'conforme allo stato di *ius*' - la situazione di *ius*, in questo caso, vige di fatto -, l'altra nell'espressione *ius dicere*. Nel dizionario di Ernout-Meillet¹²⁾ il lat. *ius* sarebbe all'origine la «formule religieuse qui a force de loi» e *ius iurandum*, letteralmente «formula da formulare»¹³⁾, è la formula che prescrive lo stato di *ius*, vale a dire, secondo la definizione del Benveniste¹⁴⁾, 'lo stato di regolarità, di normalità che è richiesto dalle regole rituali'; «la formula che fissa in termini consacrati il testo del giuramento». È quanto Livio dice in 1, 24, 6 *multisque id verbis, quae longo effata carmine*¹⁵⁾..., *peragit; 9 sua item carmina*

11) *Ibid.* II, p. 369.

12) *Dict. étym. l. L.*, p. 329 s.v. *iūs*.

13) Il lat. *iurare*, come ha dimostrato G.Devoto (*I problemi del più antico vocabolario giuridico romano* in "ASNP" 11, 1933, p. 230), vuol dire precisamente «formulare una data formula» e la denominazione del 'giuramento' con il suffisso *-ndo*, *ius iurandum*, significa «formula da formulare». Secondo Walde-Hofmann *Lat. etym. Wört.* I, p. 733 s.v. *iūs, iūs iurandum* vale, propriamente, "Eidformel". Il significato proprio della nozione di 'giuramento' espressa dal lat. *ius iurandum*, che di fatto stabilisce tra l'espressione del 'diritto', *ius*, e quella del 'giuramento', *ius iurandum*, un rapporto di derivazione immediata estraneo alle altre lingue dell'area indoeuropea, è stato studiato dal Beneveniste (*op. cit.* II, p. 370 sgg.), la cui analisi ha messo in luce la relazione tra la denominazione del giuramento, *ius iurandum*, e il modo di prestare giuramento invalso in area latina. L'esatto significato della parola *ius iurandum*, e, in secondo luogo, il fatto di impegnarsi in modo solenne davanti agli dèi, sono perspicui nei capp. 64 e 65 del *Panegyricus* di Plinio. In lode di Traiano, il quale si sottomette di persona al giuramento ignorato di solito dai *principes*, se non per costringervi gli altri, Plinio (*paneg.* 64, 1 e 3) dice: *accedis ad consulis sellam, adigendum te praeibes in verba*; il console davanti a Traiano in piedi *praeiit ius iurandum* 'ha dettato la formula del giuramento' e Traiano *iuravit, expressit explanavitque verba* con cui abbandonava se stesso e i suoi beni alla vendetta degli dèi (*caput suum domum suam... deorum irae consecraret*) qualora fosse venuto meno alla parola data.

14) *Ibid.* II, pp. 369 e 373.

15) La divinità, *Iuppiter*, che si implora di essere presente al *foedus*, deve essere invocata nei termini rituali, il cui possesso a Roma è privilegio del collegio sacerdotale dei *fetiales* (Liv. 9, 5, 1), perché essa, osserva il Wissowa (*op. cit.*, p. 36), "hat ein Anrecht darauf, immer genau in derselben Weise verehrt zu werden, in der es von alters her geschehen ist und die sie einmal acceptiert hat". In merito all'aspetto compositivo dei *carmina*, solenni "Gebets- und Anrufungsformeln" impiegate secondo le differenti necessità dei culti e delle circostanze, cf. Wissowa *ibid.*, p. 36; Ogilvie *op. cit.*, p. 115.

Albani suumque ius iurandum per suum dictatorem suosque sacerdotes peregerunt, e, in merito alla *denuntiatio* del *fetialis*, in 32, 8 *haec...*, *paucis verbis carminis concipiendique iuris iurandi mutatis, peragit*. Dunque, il 'giuramento', che si chiama *ius iurandum* 'formula da formulare', indica bene quanto c'è di essenziale nella cerimonia del giuramento a Roma: il fatto di enunciare la formula del giuramento¹⁶). E questa è una formula performativa, il cui testo concorre alla costituzione dell'atto. Così l'espressione *patrare ius iurandum*, 'pronunciare' in qualità di *pater* la formula del giuramento, ammette in qualche misura tutt'e due le condizioni distinte in indoiranico: il senso del legame di *patrare* con *ius iurandum* definisce il 'giuramento' come un atto di parola, un atto, cioè, di cui sono costitutive le parole (*multisque id verbis... peragit*), il 'pronunciare'. Il giuramento a Roma si accompagna all'apostrofe ai testimoni, a quelli di rito, gli dèi, e a quelli occasionali. In Liv. I, 24, 7, il *pater patratus*, lette le *leges* sulle quali si articola il *foedus*, «*Audi, inquit, Iuppiter; audi, pater patrare populi Albani; audi*¹⁷) *tu, populus Albanus*»; nel *Rudens* di Plauto, Labrax, obbligato da Gripus a prestare giuramento, dice: «*Venus Cyrenensis, testem te testor mihi*» (v. 1338). Per la cultura romana, che designa la nozione indoeuropea di 'giuramento' dal fatto di 'formulare la formula' per eccellenza, quella cioè del giuramento, i testimoni, come ha osservato il Benveniste¹⁸), sono invitati non a 'vedere', ma a 'sentire'. Nella scena citata di Plaut. *Rud.* 1343, Labrax: «*Tum ego huic Gripo dico, Venus, ut tu audias*». Ma, perché prestando giuramento si convocano gli dèi? Perché, a Roma, si chiede agli dèi di 'sentire' il giuramento? Perché essi, gli dèi, chiamati a sentire il giuramento, *ius iurandum*, sono garanti della parola che impegna: lo spergiuro è una ingiuria agli dèi, che attira la loro vendetta su chi commette un simile delitto. Colui che giura dà prova della bontà della sua promessa o della verità di quanto afferma, esponendo qualcosa di essenziale, o la sua stessa persona, alla collera degli dèi. È questa garanzia di-

16) L'espressione del 'giuramento', *ius iurandum*, significa, propriamente, formula del giuramento (Cic. *Q. Rosc.* 46 *ex pactione verborum, quibus ius iurandum comprehenditur*). L'espressione va intesa alla lettera. Il giuramento a Roma è concepito come l'enunciazione della formula (Ov. *epist.* 20 (21), 135 sg. *Quid tibi nunc prodest iurandi formula iuris | linguaque praesentem testificata deam?*), che è da formulare secondo i termini fissati (Gell. 5, 19, 6-7 *iusque iurandum... conceptum..., quod... iuraretur*).

17) Una triplice invocazione con il verbo *audire* si legge anche in occasione della *denuntiatio*, o *rerum repetitio*, del *fetialis* in Liv. I, 32, 6.

18) *Il giuramento in Grecia* in *Il vocabolario ecc. cit.* II, p. 414.

vina che si legge in Liv. 1, 24, 8 *si prior defexit...*, e che suggella il giuramento di Labrax in Plaut. *Rud.* 1348 sg.: «*Illae advorsum si quid peccasso, Venus, | veneror te ut omnes miseri lenones si(e)nt*». Naturalmente, c'è un Sonderverhältnis tra colui che presta giuramento e la divinità sotto la cui tutela è posta l'affermazione solenne, il giuramento: il feziale, insignito degli attributi, il *lapis silex* e lo *sceptrum*, presi dal tempio di *Iuppiter Feretrius*, invocherà *Iuppiter*, il lenone *Venus*, il mugnaio *Ceres* (Apul. *met.* 9, 23, 4). In latino, tale garanzia divina, dovuta al fatto di impegnarsi solennemente alla presenza del dio invocato, è indicata, espressamente, in un'altra denominazione del 'giuramento', che sottolinea l'idea di maledizione celeste racchiusa nella nozione di *sacer*: *sacramentum*¹⁹). Il *sacramentum*, come l'ha ben definito il Benveniste²⁰), è appunto il fatto di *sacrare*, di 'gettare l'anatema': "il 'giuramento' appare qui come un'operazione che consiste nel rendersi *sacer* sotto condizione". Il *sacramentum* consiste, dunque, nel gettare l'anatema, in anticipo e sotto condizione, sulla propria persona²¹), è il fatto di consacrarsi al dio in caso di spergiuo

19) Secondo le testimonianze di Varr. *ling.* 5, 180 e di Fest. p. 468 L., il lat. *sacramentum*, termine giuridico, designerebbe, propriamente, si legge in Ernout-Meillet (*Dict. étym. l. L.*, p. 586 s.v. *sacer*), il «dépôt fait aux dieux d'une certaine somme comme garantie de sa bonne foi ou de la bonté de sa cause dans un procès». Il fatto che la *legis actio sacramenti* era accompagnata da una prestazione di giuramento (cf. Fest. p. 466 L.; Paul. Fest. p. 467 L.) spiega, secondo Ernout-Meillet (*ibid.*, p. 586 s.v. *sacer*), il "sens de «serment» que le mot a pris dans la langue militaire, où il s'employait d'abord dans une acception différente de *iūsiurandum*, le *sacramentum* étant personnel et volontaire, le *iūsiurandum* étant collectif et imposé".

20) *Ibid.* II, pp. 410 e 413.

21) Questa Selbstverwünschung si riscontra nelle *devotiones* dei Decii. L'atto di *se legionesque hostium pro exercitu populi Romani Quiritium devovere* alla *Tellus* e ai *Di manes* (cf. Liv. 8, 6, 10; 10, 9; 10, 28, 13; 29, 4) equivale a porre, di fatto, se stesso, e le schiere dei nemici, nello stato di *sacer*, lo stato di "riservato" - questo significato del lat. *sacer* si legge in Bayet *La religione romana* trad. it. Torino 1959, p. 142 -, che è proprio di chi fa un patto con la divinità ed è esaudito. In questo genere di *devotio*, a diversità della normale procedura del 'giuramento', non è stabilita, cioè, una condizione soddisfatta o no la quale cessi oppure divenga effettivo il potenziale stato di *sacer*. Decio, infatti, secondo la narrazione di Liv. 10, 28, 15-18, *devotus inde eadem precatione eodemque habitu quo pater P. Decius ad Vesperim bello Latino se iusserat devoveri*, compie l'Opfertod, *haec* (sc. le Verwünschungen dei §§ 16 e 17) *exsecratus in se hostesque*. Il significato di *exsecratio* (*i. q. actio exsecrandi, devotio*) è così registrato nel lemma del *Th. l. L.* V col. 1836, 38 sgg., dovuto all'Oellacher (cf. anche il lemma s.v. *exsecro* / or col. 1838, 19 sgg.): "vi originaria plus minus vigente fere i. q. vociferatio alqm. (alqd.) sacrum (i. irae deum obnoxium) esse iubentis".

e che mette potenzialmente colui che giura nello stato di *sacer*²²). L'idea essenziale indicata in modo esplicito nel lat. *sacramentum* si è estesa nelle lingue romanze ad indicare la nozione di 'giuramento' e in questo senso il termine si è conservato nel fr. *serment*. "Dieselbe Selbstverwünschung (*exsecratio*) – secondo l'autorevole giudizio del Wissowa²³), espresso in merito a Liv. I, 24, 7–9 –, nur ohne die begleitende Opferhandlung und die symbolische Beziehung, finden wir in jedem Eide"²⁴): poiché gli dèi sono invitati ad essere presenti, ad essere testimoni della parola che impegna, impegnarsi con un giuramento significa sempre votarsi al castigo divino in caso di mancata fede al giuramento. È questo un elemento costante del giuramento e, di fatti, lo si ritrova puntualmente nel giuramento, "Execrationseid", come lo definisce il Neumann²⁵), formulato dal *pater patratus*. Così, in nessun codice indoeuropeo è prevista una sanzione per lo spergiuro, la quale spetti agli uomini applicare. Nel più antico diritto penale romano, colui che viola il giuramento è dichiarato *sacer*, lo stato più temibile che possa toccare ad un uomo; tutto il diritto antico è immerso nel religioso; l'uomo *sacer* non partecipa del mondo degli uomini, la comunità non lo castiga, e neppure chi lo uccide: Fest. p. 424 L. *homo sacer is est, quem populus indicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur; nam lege tribunicia prima cavetur, "si quis eum, qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, parricida ne sit"*.

Sancire foedus. Il verbo *sancire* deriva dalla stessa radice **sak* di *sacer*, che ha dato il verbo *sacrare* 'dichiarare *sacer*'. Secondo quanto si legge in Ernout–Meillet²⁶) *sancire* significa «rendre sacré ou inviolable», 'rendere *sanctum*', in quanto "l'état de *sanc-*

22) "Sacrum", secondo la definizione del Latte (*op. cit.*, p. 38), "ist für den Römer, was den Göttern gehört und darum profanem Gebrauch entzogen ist, aber ebenso, was den Göttern verfallen ist. Darum kann der Übertreter bestimmter Pietätsverhältnisse mit der Formel *sacer esto* aus der Gemeinde ausgeschlossen werden". Lo stato di *sacer* diviene effettivo per colui che trasgredisce all'impegno assunto: la *consecratio capitis et bonorum*, che nel più antico diritto penale romano colpisce l'uomo dichiarato *sacer*, pone quest'uomo fuori del *ius humanum* in quanto esso è di fatto Götter-eigentum (cf. Macr. *Sat.* 3, 3, 2). Lo stato non lo punisce; spetta al dio vendicare l'ingiuria fattagli con lo spergiuro: *Cod. Iust.* 4, 1, 2 *iurisiurandi contempta religio satis deum ultorem habet*.

23) *Op. cit.*, p. 388.

24) "Jeder Schwur", si legge in Weissenborn–Müller (*op. cit.* I, p. 162) circa Liv. I, 24, 9, "enthielt den Fluch, daß den Übertreter die Rache des Gottes treffen möge; dies wurde auch symbolisch dargestellt".

25) PW. VI 2 col. 2821.

26) *Dict. étym. l. L.*, p. 587 s. v. *sanciō*.

tus est obtenu par un rite de caractère religieux”, invece “*sacer indique un état*”, uno stato naturale. Non si può dubitare che nel passo di Livio, che in 24, 4 dice *tum ita factum accepimus, nec ullius vetustior foederis memoria est*, il verbo *sancire* conservi rigorosamente il significato che aveva quale termine della lingua religiosa e politica²⁷). Dunque, *sancire foedus* significa propriamente “rendere *sanctum*” il *foedus*, e secondo quanto dice Marcian. *dig.* 1, 8, 8 *sanctum est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est*. In che modo il *foedus* è reso *sanctum*, come si attua questa «protezione» *ab iniuria hominum*? Secondo la testimonianza di Ulp. *dig.* 1, 8, 9, 3 *proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata: ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae. quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum: et interdum in sanctionibus adicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur*. Quindi, *sanctum* è ciò che è *subnixum*, *confirmatum* da una *sanctio*, da una prescrizione di cui sono responsabili gli uomini. Bisogna anzitutto intendere il significato di *sanctio* nell’uso giuridico in cui il termine si applica ad un oggetto definito se si vuole stabilire qual è la *sanctio* che consente al *pater patratus* di *sancire foedus*, di rendere inviolabile il trattato. In merito all’espressione *legem sancire*, il Benveniste²⁸), definito il significato del lat. *sanctum* (“ciò che è proibito con una pena contro ogni attacco”)²⁹) nelle citate testimonianze del *Digesto*, osserva che “la *sanctio* è propriamente la parte della legge che enuncia la pena che colpirà colui che vi contravviene”³⁰); di qui la contaminazione del significato origi-

27) A rigore, rilevare il significato proprio di alcuni tecnicismi, e di talune locuzioni arcaizzanti, riscontrabili in Liv. 1, 24, non significa, naturalmente, negare che, per dirlo con il Latte (*op. cit.*, p. 121 n. 2), “die Formeln Liv. 1, 24, 32 sind seine eigene schriftstellerische Leistung...; die nachweisbare Benutzung archaischer Wendungen ist keine Gegeninstanz”. In merito alle formule dei *fetiales* di Liv. 1, 24 e 32, l’Ogilvie (*op. cit.*, pp. 110 e 128) ritiene che “the texts given by Livy are an archaizing reconstruction” e che tali formule “will first have been published in manuals of constitutional procedure and then been incorporated by annalists into their histories”: esse sarebbero “a ‘translation’ into appropriate language of archaic pronouncements” ad opera di antiquari della seconda metà del II sec. a. C., conservate dagli eruditi del tardo periodo repubblicano.

28) *Il sacro. Latino: ‘sacer’: ‘sanctus’ in Il vocabolario ecc. cit.* II, p. 426 sgg., in part. p. 427.

29) Parimenti, in Wissowa (*op. cit.*, p. 385 n. 4) si legge che “ist *sanctum* dasjenige, was durch Strafandrohung (*sanctio*) gegen Verletzung und Verrückung geschützt ist”.

30) Tale significato specifico del lat. *sanctio* nell’uso giuridico, desunto dalla locuzione *legem sancire*, è testimoniato anche, e.g., in *Cod. Inst.* 9, 9, 25

nario di *sancitio*³¹⁾ con quello di *poena*. Ora, lo stesso studioso³²⁾ richiama l'attenzione sul fatto che le *leges sacratae* prendevano il nome dalla pena, o "sanzione", che enunciavano contro chi le violasse. Il carattere religioso della "sanzione", *sacer esto*, dice che nella più antica legislazione romana l'esecuzione della pena intimata ai trasgressori era demandata alla divinità e, poiché più tardi, *lege tribunicia prima* si legge in Fest. p. 424 L., fu garantita l'impunità a chi facesse giustizia dell'uomo dichiarato *sacer* (Macr. *Sat.* 3, 7, 5 *cum cetera sacra violari nefas sit, hominem sacrum ius fuerit occidi*), la pena era di fatto applicata da chiunque intendesse farsi strumento del castigo divino: Fest. p. 422 L. *Sacratae leges sunt, quibus sanctum est, qui[c]quid adversus eas fecerit, sacer alicui deorum† sicut† familia pecuniaque*³³⁾. *Sunt qui esse dicant sacratas, quas plebes iurata in monte Sacro sciverit*³⁴⁾. Il Benveniste³⁵⁾,

sin vero eundem servum esse cognoveris, remotis praescriptionis impedimentis in adulterium crimen protinus debetis inquirere ac, si eum detectum in eo flagitio esse perspexeris, poenam decernere, quam in adulterii crimen legum sancitio statuit.

31) Alcuni studiosi ritengono, tuttavia, che la citata definizione del lat. *sancitio* nell'uso giuridico, accettata dai più, non distingua nettamente la terza e ultima parte della legge, cioè la sanzione, dalla *rogatio*, in quanto la "proposta" del magistrato doveva necessariamente includere, di séguito ai singoli comandi e ai divieti, le rispettive comminatorie. Questa obiezione, espressa in merito al significato tecnico della parola *sancitio*, è accolta anche da V. Arangio-Ruiz *Storia del diritto romano* (2ª rist. an.) Napoli 1968, p. 93 sgg., il quale fa notare, però, che molte leggi contenevano "una clausola generale e finale, ... che imponeva a tutti... l'osservanza della legge nel suo complesso, comminando per la trasgressione date pene".

32) *Ibid.* II, p. 428.

33) "Die Habe", osserva il Wissowa (*op. cit.*, p. 388), "wird zugunsten der Tempelkasse verkauft - cf. Liv. 3, 55, 7; 8, 20, 8; Dion. Hal. 6, 89, 3 -, der Verbrecher selbst ist durch die Sakration außerhalb des *ius humanum* gestellt, und die Ausführung der Strafe ist ursprünglich wohl der Gottheit oder demjenigen, der sich freiwillig zu ihrem Werkzeug machen wollte - cf. Fest. p. 424 L.; Macr. *Sat.* 3, 7, 5; Dion. Hal. 2, 10, 3 -, anheimgegeben worden".

34) La definizione che Festo dà delle *leges sacratae*, poste a fondamento dell'autorità delle magistrature plebee, riflette una fase antica della lotta fra i due ordini, patrizi e plebe. In merito alla sanzione della sacertà delle *leges sacratae*, con le quali la plebe in urto con i poteri statuali stabili, in un primo momento, con una deliberazione interna il carattere sacrosanto delle proprie magistrature (Fest. p. 422 L. *Sacrosanctum*), Arangio-Ruiz (*op. cit.*, p. 48) osserva: "Quando poi si afferma che il nome delle *leges sacratae* si riconnette alla sanzione che in esse veniva stabilita, che cioè il trasgressore e il suo patrimonio fossero sacri agli dei, si fa chiaramente intendere che la tradizione considerava come propria delle più antiche *leges sacratae* quella consacrazione del delinquente a Giove e del suo patrimonio alle principali divinità plebee".

35) *Ibid.* II, p. 428.

che ha studiato la nozione del 'sacro' attestata in latino dalla coppia *sacer: sanctus*, ritiene che "sancire vuol dire delimitare il campo di applicazione di una disposizione e renderla inviolabile mettendola sotto la protezione degli dei, richiamando sull'eventuale violatore il castigo divino", castigo divino che il trasgressore della legge si attira facendo scattare il meccanismo della *sanctio* che lo mette nello stato di *sacer*³⁶). Ma, in questo caso, è perspicuo che in Liv. I, 24, 8 la *sanctio* commina a chi violi le disposizioni (*leges*) del *foedus, recitatae* dal *pater patratus*, la pena che l'*exsecratio* del *ius iurandum*, formulato con rigore dallo stesso *pater patratus*, minaccia allo spergiuro³⁷): «*Si prior defexit publico consilio dolo malo*³⁸), *tum tu illo die, Iuppiter, populum Romanum sic ferito ut ego hunc porcum*³⁹) *hic hodie feriam; tantoque magis ferito quanto magis potes pollesque*»⁴⁰). La scrupolosità della formula-

36) In merito alla sanzione, Sacertätsklausel, Cic. *Balb.* 33 testimonia, infatti, che *sanctiones sacrandae sunt aut genere ipso aut obtestatione et consecratione legis aut poenae, cum caput eius qui contra fecerit consecratur*.

37) Il *ius iurandum* è, dunque, per usare le parole del Devoto (*art. cit.*, p. 230), "la formula per eccellenza, quella che mette a disposizione della divinità il responsabile nel caso che le sue affermazioni non siano esatte", come la *sanctio* è la Strafandrohung che minaccia al trasgressore la sacertà e mette il *foedus* in vigore: Serv. auct. *Aen.* 12, 13 CONCIPE FOEDUS *id est conceptis exple verbis. concepta autem verba dicuntur iurandi formula, quam nobis transgredi non licet*. In merito al significato dell'espressione *sancire foedus* in Liv. I, 24, 6, e, propriamente, al genere della *sanctio* che lo rende inviolabile, nella documentata dissertazione di W. Link *De vocis 'sanctus' usu pagano* Königsberg 1910, p. 15, si legge: "Foedus autem sanciri i.e. quam firmissimum fieri et inviolabile... iureiurando... Seneca testatur contr. I 6, 12: '(iusiurandum) esse quod foedera sanciret, quo astringerentur exercitus: ὄρκος ἐστὶ δέσμα καὶ παρὰ πειραταῖς ἀσφαλὲς μένον". Parimenti, (*ad sancendum... foedus* in Liv. I, 24, 6 significherebbe, secondo Weissenborn Müller (*op. cit.* I, ad l.), "um ihm (durch den Eid) die religiöse Weihe zu geben".

38) L'espressione *dolo malo* è impiegata, due volte, anche nella formula del giuramento *de furtis militaribus sancientis*, "technice sacramentum", come vuole il Teßmer (*Th. I. L.* VII, 2 col. 703), che si legge in Cinc. Gell. 16, 4, 2.

39) "The pig symbolized the perjurer" – si legge in Ogilvie (*op. cit.*, p. 112) – in occasione del rituale del *foedus*, che prenderebbe il nome secondo Serv. *Aen.* I, 62 *vel a fetialibus... vel a porca foede hoc est lapidibus occisa* (cf. i passi, relativi all'etimologia di *foedus*, citati dal Vollmer nell'art. del *Th. I. L.* VI, 1 col. 1002, 4 sgg.), e il *lapis silix* (§ 9 *saxo silice*), con il quale il *pater patratus* sta per *percutere* il *porcus*, come osserva il Boyancé (*art. cit.*, p. 340), "est la pierre qui, dans une conception ancienne, est le véhicule de la foudre" di *Iuppiter*, Schwurgott (Fest. p. 81 L.).

40) "Exsecratione autem", osserva il Link (*Diss. laud.*, p. 18), "qua pariter atque in foedere sanciendo di poena afficere coguntur eum, qui legem violavit, efficitur, ut lex quantum fieri potest fiat inviolabilis. Leges igitur i.e. officia hominum definita custodiuntur, fiunt inviolabiles sanc-

zione, intesa ad ovviare a ogni eventuale caso di infrazione delle disposizioni del *foedus*, e il rigore formale dell'enunciato, ribaditi dal ritmo delle coppie *publico consilio | dolo malo, tum tu illo die | ut ego... hic hodie*, e anche *tantoque magis | quanto magis*, fa discernere in questo passo una sorta di razionalismo religioso secondo il quale gli impegni tra gli uomini e gli dèi sono stabiliti su un piano giuridico che non vieta all'uomo il sotterfugio, come sostiene lo Schilling⁴¹), "pourvu qu'il ne viole pas la lettre de l'accord". In merito alla formula *hic hodie* è da osservare che

tione h. e. formula poenarum, quae priscis temporibus deos ipsos adducebat, ut violatorem ulciscerentur": *dis arbitris foederis* (Liv. 9, 1, 7), dunque, è demandata la protezione del *foedus* stabilito dai rappresentanti ufficiali dello stato romano e di quello albanico. In merito all'*exsecratio* del *ius iurandum*, la quale espone colui che giura alla stessa pena comminata al trasgressore dall'antica sanzione delle *leges sacrae*, testimoniata in Fest. p. 422 L.; Paul. Fest. p. 423 L.; Liv. 3, 55, 7, cf., e.g., Paul. Fest. p. 102 L. *Lapidem silicem tenebant iuraturi per Iovem, haec verba dicentes: "Si sciens fallo - Liv. 1, 24, 8 si... defecit... dolo malo -, tum me Dispiter salva urbe arceque bonis eiciat, ut ego hunc lapidem"*; Liv. 9, 5, 3; 21, 45, 8; 22, 53, 11; Plin. *paneg.* 64, 3; *Ius iur.* Arit. (Corp. II 172 = Dessau 190). Di fatto, al pari dell'*exsecratio* del *ius iurandum* in Liv. 1, 24, 8, formulata in occasione dello stabilimento di un trattato internazionale, la sanzione della sacertà stabilita dalle *leges sacrae* secondo Fest. p. 422 L., con cui la plebe mise al riparo da ogni infrazione del patriziato i propri atti legislativi, era comminata in origine quando la plebe, come osserva Arangio-Ruiz (*op. cit.*, p. 48), "si era costituita in stato entro lo stato", cioè allorché "le relazioni fra i suoi organi e quelli del popolo romano nel suo complesso avevano caratteri che le avvicinavano ai rapporti internazionali". La *sacrosanctitas*, cioè, secondo la definizione del Bayet (*op. cit.*, p. 116), l'"intoccabilità consacrata", dei magistrati plebei, o almeno dei tribuni, sarebbe stata confermata, stando a Liv. 3, 55, 6-7, da una delle leggi Valérie Orazie del 449: in origine, i tribuni erano *sacrosancti*, oltre e più che per le cerimonie religiose ripristinate, di cui è menzione al § 6, *vetere iure iurando plebis* (cf. Fest. p. 422 L. *Sacrosanctum*), prestato, si legge in Liv. 3, 55, 10, all'atto dello stabilimento della *tribunicia potestas*. Nell'anno 449, il carattere di *sacrosanctitas* dei tribuni fu stabilito *cum religione... tum lege etiam...*, *sanciendo 'ut qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret'*. Il principio applicato per garantire l'intoccabilità dei tribuni è lo stesso sia *religione* che *lege*: chi attenta a questa magistratura è consacrato a Giove e i suoi beni sono venduti a profitto del tempio delle divinità della plebe. Se si tenta, quindi, di distinguere le due nozioni del 'sacro' associate nel composto *sacrosanctus*, che appartiene alla lingua del diritto e della religione, si può dire che lo stato di *sanctus* è il risultato di un'interdizione che minaccia la terribile e misteriosa qualità di *sacer*. "Il *sanctum*", dice C. Kerényi (*La religione antica* trad. it. Bologna 1940, p. 75), "è intensificato per mezzo del *sacrum* nella direzione della sfera della morte: *sacrum* significa completo abbandono agli inferi, *sacrosanctum* indica ciò che è protetto con la minaccia di simile abbandono".

41) *La religion romaine de Vénus* Paris 1954, p. 54 sgg., in part. p. 58.

Fest. p. 424 L. dice anche le oblazioni ad un dio a opera di privati *sacra appellari, tamquam sacrificium* a condizione che si facciano *ex instituto pontificum stato die*⁴²⁾ *aut certo loco. Id ubi dixit, porcum saxo silice percussit.* Il *foedus* è stabilito; il rito del sacrificio ha reso operante lo stato di *sanctus*, di proibito con una sanzione contro ogni offesa. Il dio, osserva il Boyancé⁴³⁾, “doit frapper, le cas échéant, comme – et évidemment parce que – la victime a été frappée”. Il popolo romano è dunque potenzialmente nello stato di *sacer* nel quale di fatto la formula *hic hodie* mette l'animale che il *pater patrat* ‘sacrifica’. Da questo momento il rispetto del *foedus* da parte dei Romani è garantito da *Iuppiter, Fidius* e, all'occorrenza, *Ultor*⁴⁴⁾.

Perugia

Loriano Zurli

42) Secondo che testimonia Paul. Fest. p. 467 L. *Stata dicebantur sacrificia, quae certis diebus fiebant.* Cato (18, 2): “*sacra stata, sollempnia, sancta deseruisti.*”

43) *art. cit.*, p. 336.

44) Il rituale, secondo cui il dio è invitato a ‘sentire’ e a porre sotto la propria protezione il *foedus*, si è compiuto nel modo consacrato: Verg. *Aen.* 12, 200 *audiat haec genitor qu. foedera fulmine sancit.*